

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIO SERIO

Seduta del 26/03/2020

FATTO

Il ricorrente, proposto vano reclamo, chiede, in relazione ad un contratto di finanziamento mediante CQP estinto anticipatamente alla 44° rata, la condanna dell'intermediario, nella misura di 1055,37 euro, alla restituzione di commissioni ed oneri indebitamente percepiti. L'intermediario eccepisce in memoria l'infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.

DIRITTO

La controversia va decisa alla luce di Collegio di coordinamento 26525/ 2019 per cui, in caso di estinzione del finanziamento, il cliente ha diritto alla retrocessione di tutte le voci del costo totale del credito (le recurring pro rata, le up front secondo la curva degli interessi). In concreto, al ricorrente è dovuto il rimborso, al netto di quelli già effettuati di 468,36 euro e 378 euro (con un credito residuo di 0,25 euro) delle seguenti voci calcolate come sopra (up front le prime 2, recurring la rimanente): 360,38 euro per commissioni di istruttoria, 152,38 euro per commissioni intermediario del credito e 241,92 euro per commissioni per attività di incasso e gestione. In totale, 376,43 euro.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 376,43.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI